



CIRCOLARE N. 9

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICIO II

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

UFFICIO I

Allegati: 1

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri Segretariato Generale
ROMA

A Tutti i Ministeri
ROMA

Alle Autorità amministrative
indipendenti
LORO SEDI

E p c.:

Al Presidente della Sezione controllo
Enti della Corte dei Conti
via Baiamonti, 25
00195 ROMA

Ai Rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze nei
collegi dei revisori dei conti o
sindacali presso gli enti ed
organismi pubblici
LORO SEDI

OGGETTO: Attuazione dell'articolo 21, comma 18, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 – Elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria 2019

Con la circolare n. 11 del 7 marzo 2017, avente medesimo oggetto della presente, questo Dipartimento ha segnalato l'esigenza di assicurare il costante aggiornamento delle Amministrazioni pubbliche soggette agli adempimenti previsti in materia di disciplina sul Bilancio di previsione dello Stato, di cui all'articolo 21, comma 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica".

La norma stabilisce che "agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, gli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via

ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla data di predisposizione del disegno di legge di bilancio non risulta trasmesso il conto consuntivo”.

Va, altresì, ricordata un’ulteriore disposizione – l’articolo 1, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” – in base alla quale gli enti che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio il conto consuntivo dell’anno precedente, da allegare allo stato di previsione del Ministero interessato, sono esclusi dal finanziamento per l’anno cui si riferisce lo stato di previsione.

Tanto premesso, anche per l’anno 2019 si ripropone l’esigenza di svolgere l’aggiornamento degli elenchi degli enti cui lo Stato ordinariamente contribuisce, secondo i criteri e le indicazioni procedurali già illustrate con la citata circolare n.11/2017, cui si fa puntuale rinvio.

In particolare, si segnala l’opportunità che le Amministrazioni centrali eroganti i suddetti contributi ordinari conducano la ricognizione annuale entro tempi brevi e che gli individuati referenti presso le medesime Amministrazioni intrattengano con questo Dipartimento un flusso informativo immediato e diretto, per la risoluzione di eventuali criticità nella predisposizione dei richiesti elenchi (con attinenza ad elementi soggettivi, oggettivi, nonché procedurali propri dell’attività richiesta).

Ciò al fine di consentire l’analisi tempestiva di ogni aspetto suscettibile di approfondimento, nel rispetto della dinamica temporale già illustrata nella precedente circolare, emanata sul medesimo tema per l’anno 2018.

Preme, altresì, ricordare la rilevanza informativa che riveste l’indicazione negli elenchi del link al sito web istituzionale di ogni Amministrazione beneficiaria di contribuzione ordinaria, nonché - nel caso di ente non sottoposto alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33¹, che all’articolo 29 disciplina l’obbligo di pubblicazione del bilancio - dell’esplicitazione della relativa annotazione, in quanto sostitutiva o funzionale al materiale invio dei bilanci e conti consuntivi, che rappresenta l’adempimento alla disciplina combinata di cui alla norma di contabilità (legge n. 196/2009) ed alla legge di razionalizzazione della finanza pubblica (legge n. 549/1995).²

¹ Recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che all’articolo 29 disciplina l’obbligo di pubblicazione del bilancio.

² Per gli enti non sottoposti agli obblighi di pubblicazione sul proprio sito istituzionale, si richiama, ovviamente, la modalità di invio dei bilanci di cui alla circolare n. 11/2017, paragrafo “Modalità di acquisizione dei bilanci” (per i quali è richiesta la trasmissione alla casella di posta bilanciannessi@mef.gov.it).

Si fa presente che, in caso di mancato invio o di trasmissione di elenchi incompleti da parte delle Amministrazioni eroganti, questo Dipartimento non potrà procedere d'ufficio alla predisposizione degli stessi.

Per agevolare l'illustrazione delle attività discendenti dalla ricognizione in argomento, se ne riepilogano le fasi nell'allegato prospetto.

Si invitano le Amministrazioni in indirizzo a voler porre in essere ogni forma di collaborazione utile nell'attuazione del descritto processo informativo, da avviare nel rispetto degli adempimenti sia informativi che amministrativi conseguenti all'applicazione della normativa richiamata e posti in capo sia alle medesime Amministrazioni, che agli enti da queste finanziati.

Va, infine, ricordato, che per le Autorità amministrative indipendenti, alle quali si applica l'articolo 28, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, saranno diramate apposite istruzioni, ai fini della pubblicazione dei bilanci consuntivi in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ragioniere generale dello Stato